



Argomento n. 3 all'o.d.g.

Parere n. 2 del 24.05.2017

OGGETTO: Domanda (1814), pervenuta in data 22.11.2012, per la variante al progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia, denominata "ROGGIOLE", sita in Comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV). Ditta SUPERBETON SPA.

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza pervenuta in data 22.11.2012 con la quale la ditta SUPERBETON SPA ha chiesto una variante del progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "ROGGIOLE", allegando la relativa documentazione tecnica;

VISTO il decreto n. 80 del 08.05.2012 con il quale si prende atto del parere della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 28.03.2012 di esclusione dell'istanza dalla procedura di V.I.A., con la seguente raccomandazione:

- vengano prodotte adeguate verifiche di stabilità delle scarpate in condizioni sismiche, secondo quanto prescritto dal D.M. 14 gennaio 2008 sia con riferimento ai fronti di scavo che per i profili di ricomposizione;

RILEVATO che la domanda di variante, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Nervesa della Battaglia dal 16.02.2016 e che, successivamente, non sono pervenute osservazioni.

RILEVATO che il Comune di Nervesa della Battaglia con D.C.C. n. 41 del 23.12.2015 ha espresso parere favorevole;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Treviso nella seduta del 20.06.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. *Adeguare, ai sensi del punto n. 2, del Decreto Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del 3/10/2013, il progetto di cava al sistema di riferimento plani-altimetrico messo a punto dalla Provincia di Treviso e trasmesso alla Ditta con nota provinciale n. 2012/0155964 del 06.11.2012 che comprende tutto il polo estrattivo di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Arcade.*
2. *Trasmettere agli enti di controllo, ai sensi ex art. 28 LR 44/82 (Comune e Provincia), il progetto di cava adeguato in base al sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, e per le tavole planialtimetriche in modellazione tridimensionale con evidenziati almeno i punti topografici, linee di discontinuità del progetto, il modello triangolazioni DTM, le eventuali*

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 17 di 67



curve di livello e linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst ovvero .dwg o dxf.

3. *I materiali previsti, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento scarpate dovranno essere utilizzati nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. 761/2010, dal D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.V. n. 1987 del 28/10/2014 a condizione che le concentrazioni in essi presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.L.gs. n. 152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava.*
4. *Nella fase di ricomposizione delle scarpate la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio) dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati.*
5. *Si da atto che, ai sensi della nota regionale prot. 80833 del 21 febbraio 2013, relativa ai criteri per la valutazione di progetti di cave e miniere in relazione alle norme stabilite dall'art. 104 del D.P.R. 128/59 ora revocate con D.lgs. 179/2009, spetta alla Regione, ente cui è in capo il procedimento, la valutazione sull'ammissibilità delle distanze tra scavi e manufatti pubblici.*
6. *Prevedere, laddove fosse riscontrata l'utilità da parte del Consorzio irriguo competente, la modifica del progetto relativamente alla ricomposizione ambientale, con la previsione che venga realizzata una cassa di laminazione, da concordare con gli Enti interessati;*

VISTA la nota n. 72260 in data 24.02.2016, con la quale è stato chiesto alla società I.G. Infrastrutture e Gestione SpA il nulla osta per l'avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle di riferimento ex art. 104 del D.P.R. 128/59 nei confronti di un oleodotto militare;

VISTA la nota n. 6365 in data 14.11.2016 con la quale l'Aeronautica Militare - Comando Rete P.O.L. ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori fino ad una distanza di 15 metri dall'oleodotto, con la seguente prescrizione:

- Prima di dar corso alle opere, il richiedente dovrà contattare il tecnico della società I.G. O&M S.p.A. (tel. 0423/22515), il quale dovrà essere presente in loco durante l'esecuzione dei lavori per verificare la corretta esecuzione degli stessi.

VISTA la nota n. 72083 in data 24.02.2016, con la quale è stato chiesto alla società TERNA SpA il nulla osta per l'avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle di riferimento ex art. 104 del D.P.R. 128/59 nei confronti di un traliccio di linea elettrica;

Vista la nota in data 26.02.2016 con la quale la società Terna Rete Italia ha comunicato la compatibilità del progetto con il sostegno di linea elettrica in questione a condizioni che vengano mantenute le indicazioni progettuali di cui alla richiesta di nulla osta, con le seguenti prescrizioni/indicazioni:

- evitare durante i lavori il danneggiamento delle piattine metalliche interrate per la messa a terra, che si dipartono dai piedi del traliccio per una lunghezza di circa 6 metri e ad una profondità di circa 80 cm.
- Qualsiasi danno accidentale al sostegno e alla sua stabilità dovrà essere tempestivamente segnalato alla società.
- Si segnala che i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

VISTI il progetto e le successive integrazioni, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs.117/22008, presentato dalla ditta in data 01.03.2016;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 18 di 67



CONSIDERATO che:

- Il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n. 1 del 30.01.2017 classifica le aree delle cave attive presenti sul territorio comunale, con le relative fasce di rispetto di metri 200, come "Ambiti di concessione per attività di cava", normati dall'art. 37 delle N.T.O.;
- L'art. 32 delle medesime N.T.O. riguardante la classificazione delle zone agricole, dispone peraltro l'esclusione dalle ZTO agricole, tra l'altro, le industrie estrattive e le cave, ponendosi in contraddizione con la L.R. 44/82 ed in particolare con l'art. 13 che statuisce che costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite zone E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444;
- Pur dando atto che l'area della cava "ROGGIOLE" risulta ricadere negli specifici ambiti destinati ad attività di cava dallo strumento urbanistico comunale, si ritiene opportuno invitare il Comune ad adeguare le Norme tecniche del Piano degli Interventi a quanto statuito dalla L.R. 44/82 riclassificando i suddetti ambiti come z.t.o. agricola e sopprimendo le fasce di rispetto di 200 metri dalle cave, in quanto non previste da alcuna normativa;

CONSIDERATO inoltre che il parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che le prescrizioni in esso contenute sono sostanzialmente da recepire con le prescrizioni sotto riportate.

Prevvia ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli	n. 17
voti contrari	n. 2 (Golfetto, Pinton)
astenuti	n. 1 (Burato)

su 20 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- alla variante sostanziale al progetto di coltivazione della cava di ghiaia e sabbia denominata "ROGGIOLE" e sita in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), assorbendo la precedente autorizzazione alla coltivazione della cava di cui alla DGR n. 3172 del 27.10.2009,
 - all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010;
- con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve presentare, prima della consegna dell'autorizzazione all'ampliamento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione e dalla L.R. 44/82, nonché dal D.Lgs. 117/2008, un nuovo deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 270.000,00;
2. la ditta deve stipulare con il Comune di Nervesa della Battaglia la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
3. la ditta deve provvedere ai seguenti adempimenti:
 - adeguare, ai sensi del punto n. 2, del Decreto Dirigente Regionale Direzione Geologia e Georisorse n. 196 del 3/10/2013, il progetto di cava al sistema di riferimento piani-altimetrico messo a punto dalla Provincia di Treviso e trasmesso alla Ditta con nota provinciale n. 2012/0155964 del 06.11.2012 che comprende tutto il polo estrattivo di Nervesa della Battaglia, Spresiano e Arcade.

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 19 di 67



- trasmettere agli enti di controllo, ai sensi ex art. 28 LR 44/82 (Comune e Provincia), il progetto di cava adeguato in base al sistema di riferimento sopraccitato in formato digitale, e per le tavole planialtimetriche in modellazione tridimensionale con evidenziati almeno i punti topografici, linee di discontinuità del progetto, il modello triangolazioni DTM, le eventuali curve di livello e linee di sezione topografica su file in estensione preferibile .pst ovvero .dwg o .dxf.
- provvedere alla manutenzione con cadenza almeno semestrale della recinzione lungo il perimetro dell'area della cava costituita con rete metallica alta non meno di 2,00 metri e munita di cartelli avvisatori di pericolo;
- effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scopertura solo all'interno dell'area della cava, e utilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava;
- realizzare, prima dei lavori di estrazione di ciascun lotto, lungo il ciglio di scavo in corrispondenza del lotto stesso, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
- mettere a dimora, entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo le fasce di rispetto, la quinta arborea-arbustiva prevista dal progetto;
- iniziare i lavori di coltivazione sui lotti n. 3 e 4 solamente dopo aver completato i lavori di ricomposizione ambientale, rispettivamente, sui lotti n. 1 (escluso il fondo cava) e 2, secondo il cronoprogramma previsto a pag. 11 della Relazione Tecnica Illustrativa;
- venga regolarmente utilizzato il sistema di lavaggio-umidificazione antipolvere delle ruote dei mezzi di carico in uscita dal cantiere, al fine da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
- provvedere a trasmettere alla Regione ed alla Provincia, con cadenza semestrale, una relazione a firma di professionista abilitato, riguardante i dati registrati dei 2 idrometrografi installati in cava al fine del monitoraggio in automatico della escursione della falda;
- nella fase di ricomposizione delle scarpate la posa in opera del materiale a granulometria fine (limi di lavaggio) e terre da scavo dovrà avvenire per strati di modesto spessore (circa 50-100 cm) adeguatamente compattati;
- provvedere in fase di ricomposizione finale a ridurre la spigolosità dei cambi morfologici orizzontali di direzione delle scarpate in modo da conseguire dei raccordi più sinuosi con un raggio di curvatura di almeno due metri;
- provvedere, a lavori di estrazione conclusi, al riporto sul fondo cava uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso-limoso-sabbioso risultante dalla selezione e lavaggio da impianti di prima lavorazione di cave di ghiaia e sabbia, in quanto sottoprodotto, e di un successivo strato dello spessore di almeno 70 cm costituito da terreno agrario precedentemente accantonato. Il materiale proveniente dall'esterno dovrà essere rispettoso delle statuizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e le connotazioni di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del citato D.lgs.;
- provvedere alla coltivazione agricola del terreno a fondo con l'adozione permanente di coltivazioni esclusivamente biologiche;
- provvedere ad almeno due sfalci annuali delle superfici di fondo cava e di scarpata che verranno progressivamente ricomposte ed inerbite ed alla effettuazioni di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo;
- fino alla presentazione della convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto della presente autorizzazione;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 20 di 67



9ef7153f



- fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
 - riservarsi espressamente per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
 - concordare con il Comune di Nervesa della Battaglia, in corrispondenza dell'innesto della strada di accesso alla cava con Via Madonnetta, eventuali ulteriori accorgimenti utili ad evitare possibili incidenti stradali;
 - valutare la possibilità, laddove fosse anche riscontrata l'utilità da parte del Consorzio di Bonifica competente, di modificare il progetto relativamente alla ricomposizione ambientale con la previsione che venga realizzata una cassa di laminazione, ovvero di accumulo della risorsa idrica ai fini irrigui o di ricarica della falda;
4. il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "ghiaia e sabbia";
5. i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 30.06.2023;
6. ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
7. provvedere, con decorrenza dalla data di accettazione del nuovo deposito cauzionale, allo svincolo del deposito costituito dalla ditta Superbeton S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 271.696,43 (Duecentosettantunmila696/43) in favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 3172 del 27.10.2009, nonché di restituire alla ditta medesima i relativi atti di fidejussione.
8. è fatto obbligo alla ditta di mantenere la disponibilità dei terreni costituenti l'area della cava per l'intera durata dell'autorizzazione;
9. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- di stabilire che il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento, da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
 - la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione ubicati presso la cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'uso di flocculanti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n.1987/2014;
 - la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica delle scarpate di progetto, anche terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
 - la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso proveniente dagli impianti della cava (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 21 di 67



- impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l'analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l'assenza.
- la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
 - il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate alla Sezione regionale geologia e georisorse ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
10. è rilasciato, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'effettuazione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 15 metri tra il ciglio superiore dello scavo e tratto di oleodotto militare, con le seguenti prescrizioni:
- prima di dar corso alle opere, la ditta dovrà contattare il tecnico della società I.G. O&M S.p.A. (tel. 0423/22515), il quale dovrà essere presente in loco durante l'esecuzione dei lavori per verificare la corretta esecuzione degli stessi;
11. è rilasciato, in applicazione della nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, il nulla-osta all'effettuazione dei lavori di escavazione secondo il progetto autorizzato, a una distanza non inferiore a 13 metri tra il ciglio superiore dello scavo e un sostegno di linea elettrica, con la seguente prescrizione:
- evitare durante i lavori il danneggiamento delle piattine metalliche interrate per la messa a terra, che si dipartono dai piedi del traliccio per una lunghezza di circa 6 metri e ad una profondità di circa 80 cm.
 - Qualsiasi danno accidentale al sostegno e alla sua stabilità dovrà essere tempestivamente segnalato alla società Terna S.p.A..
 - Si segnala che i conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale;
12. invitare il Comune, con apposita comunicazione, a modificare con variante il Piano degli Interventi vigente previa riclassificazione delle aree autorizzate a cava in z.t.o. agricola e soppressione delle relative fasce di rispetto di 200 metri;
13. sono fatti salvi i diritti di terzi;

(vengono timbrati n. 15 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 22 di 67

